

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In data 20 dicembre 2007 la ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - per il tramite dell'intermediario convenuto (mandatario dell'istituto mutuante) - di nominali € 8.317,37, da rimborsare in ottantaquattro rate di € 116,00 ciascuna mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile. Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo liquidato nel conteggio predisposto dall'intermediario convenuto in data 30 marzo 2009, la cedente ha contestato la congruità del rendiconto nella misura in cui è stato negato l'equo rimborso delle commissioni e del premio assicurativo corrisposti in sede di erogazione del credito. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso la ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle predette voci di costo, dalla medesima complessivamente quantificate in € 2.338,39, oltre agli interessi legali dalla data di "presentazione del reclamo".

Ritualmente costituitosi, l'intermediario si è opposto alle istanze della ricorrente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al rimborso dei premi assicurativi e delle "commissioni bancarie" non maturate. Il resistente ha sottolineato, altresì, di aver riconosciuto alla ricorrente un ristoro (nella misura di € 105,00) a titolo di "commissioni non maturate", sebbene il contratto non prevedesse alcun obbligo restitutorio, in caso di estinzione anticipata, in relazione ai costi sopportati dal cedente; ha chiesto pertanto all'Arbitro di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla retrocessione delle commissioni bancarie e dei premi assicurativi non goduti, invocando la titolarità, rispettivamente, dell'istituto finanziatore (mandante) e della compagnia di assicurazione.

L'eccezione è infondata.

Sul punto, non si è mancato di sottolineare che “la legittimazione si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto, pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (cfr. Cass. civ., 30 maggio 2008, n. 14468). Rileva, altresì, che l'intermediario resistente ha partecipato attivamente all'operazione creditizia curando, tra l'altro, l'incasso delle rate mensili sino a concorrenza dell'importo finanziato (art. 7 del contratto), l'emissione del conteggio di anticipata estinzione (in data 30 marzo 2009) e la relativa dichiarazione liberatoria (in data 7 maggio 2009) nonché la fase del reclamo; circostanza idonea a suscitare nella cliente la percezione che esso stesso (e non già il suo mandante) fosse il naturale interlocutore nella gestione del rapporto (cfr. in tal senso, ABF Napoli, Dec. nn. 2858/15, 6840/15; ABF Milano, Dec. n. 1291/2013). Pertanto, in virtù del generale divieto di venire *contra factum proprium*, l'intermediario resistente non può sottrarsi all'affidamento negoziale che ha suscitato nell'altra parte contraente (cfr. ABF Roma, Dec. nn. 1362/15, 7708/15).

Con riferimento ai premi assicurativi, si sottolinea che la disposizione contenuta nell'art. 22 della legge n. 221/2012, in linea con il dato testuale di cui all'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010, sancisce la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, realizzando un'operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; 10 luglio 2008, n. 18884; ABF Napoli, Dec. n. 2952/2015); di conseguenza – contrariamente a quanto sostenuto dal resistente – l'intermediario resta esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di finanziamento al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Coordinamento, Dec. n. 6167/2014).

Premessa la procedibilità del ricorso, come detto in narrativa, la domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione della parte non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti in relazione al finanziamento anticipatamente estinto, in applicazione del principio di equa riduzione dei costi del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB. Al riguardo, giova sottolineare che il carattere imperativo della norma citata e l'intangibilità del diritto dalla stessa sancito comporta pacificamente l'inefficacia di clausole negoziali che – come riscontrato nel caso che occupa – negano l'equo rimborso in favore della debitrice in caso di estinzione anticipata del finanziamento rispetto all'originaria scadenza.

Nella fattispecie a carico della cedente risultano addebitati i seguenti oneri oggetto di attenzione ai fini della decisione: € 204,89 per “commissioni bancarie”; € 1.900,08 per “commissioni di intermediazione”; € 827,10 per “premi assicurativi (rischio vita)”.

Con riferimento alle commissioni (di cui alle lett. C ed E del prospetto recante “modalità di rimborso del finanziamento” posto a frontespizio del contratto), secondo l'art. 14 del regolamento contrattuale, detti oneri remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. up-front e recurring) senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea, anche sotto il profilo contabile, a distinguere chiaramente le componenti riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto.



A tale conclusione induce la lettera della clausola in commento a tenore della quale i suddetti costi: *“sono destinati a copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista; (...) per le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto; per l’incasso, l’elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi; gli adempimenti per l’eventuale estinzione anticipata”*. Sicché, l’opacità che connota siffatta formulazione pattizia, anche alla luce della recente posizione condivisa dai Collegi territoriali dell’Arbitro, disattende gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative di settore (cfr. Disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod., Sez. VII, par. 5.2.1.) nella misura in cui non consente, tra l’altro, di ricostruire la proporzionalità tra adempimenti genericamente descritti ed entità dei costi correlati.

Ne deriva, alla stregua del consolidato orientamento tracciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. ABF, Dec. nn. 6167/14, 5031/17), l’adozione del regime stabilito per le spese *recurring* e, per l’effetto, il diritto della ricorrente al rimborso pro-rata delle commissioni in parola in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (n. 70 rate residue su n. 84 previste in origine).

Medesimo diritto restitutorio è ravvisabile con riferimento al costo della polizza assicurativa stipulata a fronte del rischio di inadempimento (per decesso) della debitrice, in virtù – come sopra detto – del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione sottoscritto a protezione del credito, che legittima il ristoro delle quote di premio non maturate a favore della mutuataria.

Per quanto innanzi, al netto dell’importo di € 105,00 rimborsato a mezzo assegno circolare emesso in data 25 ottobre 2016, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente al rimborso della somma complessiva di € 2.338,32 \cong (di cui: € 170,70 per “commissioni bancarie”; € 1.478,40 per “commissioni di intermediazione”; € 689,23 per “premi assicurativi”), oltre agli interessi legali dalla data di notifica del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.338,32, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO